

**DELIBERAZIONE 20 SETTEMBRE 2022**

**432/2022/S/IDR**

**IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO PER VIOLAZIONI DELLA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1219<sup>a</sup> riunione del 20 settembre 2022

**VISTI:**

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95), e in particolare l'articolo 2, comma 20, lett. c) e d);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto-legge 35/05);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni e Impegni);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento"

(di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr) nonché il suo Allegato A, recante il “Metodo tariffario idrico (MTI)” e s.m.i. (di seguito: MTI);

- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/idr) nonché il suo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 (MTI – 2)” (di seguito: MTI – 2);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/idr recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3” (di seguito: deliberazione 580/2019/R/idr) nonché il suo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2020-2023 (MTI – 3)” (di seguito: MTI – 3);
- la deliberazione dell’Autorità 5 novembre 2019, 449/2019/E/idr (di seguito: deliberazione 449/2019/E/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 15 febbraio 2022, 53/2022/S/idr, recante “Dichiarazione di inammissibilità della proposta di impegni presentata da Solbiate Olona Servizi S.r.l. in liquidazione” (di seguito: deliberazione 53/2022/S/idr);
- la deliberazione della Giunta del Comune di Solbiate Olona, n. 82 del 7 luglio 2014 di approvazione delle tariffe del servizio idrico integrato per l’anno 2014 (di seguito: deliberazione della Giunta Comunale 82/2014);
- la deliberazione della Conferenza dei Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, n. 8 del 15 aprile 2014 (di seguito: deliberazione della Conferenza dei Comuni 8/2014);
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese n. 2 del 29 gennaio 2015 (di seguito: deliberazione del CdA dell’Ufficio d’Ambito 2/2015);
- la deliberazione del Consiglio della Provincia di Varese n. 5 del 27 febbraio 2015 (di seguito: deliberazione del Consiglio Provinciale 5/2015);
- la deliberazione della Giunta del Comune di Solbiate Olona, n. 33 del 27 marzo 2017 di approvazione delle tariffe del servizio idrico integrato per l’anno 2017 (di seguito: deliberazione della Giunta Comunale 33/2017);
- la deliberazione del Consiglio della Provincia di Varese, n. 42 del 25 settembre 2017 (di seguito: deliberazione del Consiglio Provinciale 42/2017);
- la deliberazione del Consiglio della Provincia di Varese, n. 5 del 30 gennaio 2019 (di seguito: deliberazione del Consiglio Provinciale 5/2019);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità, DSAI/8/2021/idr del 29 marzo 2021 (di seguito: determinazione DSAI/8/2021/idr).

**FATTO:**

1. Con deliberazione 449/2019/E/idr, l’Autorità ha approvato sei verifiche ispettive nei confronti di gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII), enti di governo d’ambito o degli altri soggetti competenti, per accertare, in particolare per i gestori

del SII, l'applicazione delle tariffe determinate d'ufficio dall'Autorità, il rispetto delle disposizioni in materia di esclusione dall'aggiornamento tariffario oltretutto, in particolare, l'applicazione delle tariffe all'utenza dal 1° gennaio 2013 e delle componenti tariffarie perequative previste per il SII.

2. In attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 30 settembre e 1° ottobre 2020, una verifica ispettiva presso Solbiate Olona Servizi S.r.l. in liquidazione (di seguito anche S.O.S. o società), allora gestore dei servizi di acquedotto e fognatura nel Comune di Solbiate Olona, operante nell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) 11, della Provincia di Varese (di seguito: ATO Varese); la citata società riscuoteva, altresì, la tariffa del servizio di depurazione per conto di Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A. (ora fuso per incorporazione in Alfa S.r.l. - di seguito S.T.A.F.O.), ex gestore, in qualità di grossista, del servizio di depurazione ad alcuni gestori che riversano le proprie acque reflue nel Fiume Olona, tra i quali S.O.S.
3. Alla luce degli esiti della citata verifica ispettiva, con determinazione DSAI/8/2021/idr, l'Autorità ha avviato, nei confronti della società, un procedimento per l'accertamento di possibili violazioni delle disposizioni relative alla regolazione tariffaria del SII e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d) della legge 481/95. In particolare, dall'esame delle risultanze della predetta verifica ispettiva, è emerso, con riferimento ai servizi di acquedotto e fognatura che:
  - i. in violazione dell'articolo 9, comma 1, lettera a), della deliberazione 664/2015/R/idr, la società, come si evince dalle dichiarazioni rese, nonché dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, con le fatture emesse nel luglio 2017, ha incrementato le tariffe dei servizi di acquedotto e fognatura applicando ai consumi del primo semestre 2017 un moltiplicatore tariffario (rispetto alla tariffa 2015) superiore a quello da applicare in via provvisoria nelle more dell'approvazione della predisposizione tariffaria MTI-2 da parte dell'Ente di governo dell'ambito (di seguito: EGA); in particolare, la società ha applicato (rispetto alla tariffa del 2015) un moltiplicatore tariffario  $9^{2017}$ , pari a 1,236, in luogo di quello, pari a 1,038, risultante dal PEF approvato dall'EGA con la deliberazione del Consiglio della Provincia di Varese n. 5 del 27 febbraio 2015 (di seguito: deliberazione del Consiglio Provinciale 5/2015) nell'ambito della predisposizione tariffaria MTI (punto 2.2 della *check list* e documenti 2.2.c, 2.2.i, 2.2.l, 2.2.m, 2.2.n, 2.2.o e 2.2.o allegati);
  - ii. in violazione dell'articolo 9, comma 1, lettera b), della deliberazione 664/2015/R/idr, la società, come si evince dalle dichiarazioni rese nonché dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, con le fatture emesse nel novembre 2017 e negli anni 2018 e 2019, ha incrementato le tariffe dei servizi di acquedotto e fognatura applicando, ai consumi del secondo semestre 2017 e a quelli degli anni 2018 e 2019, moltiplicatori tariffari superiori a quelli deliberati dall'EGA a seguito dell'approvazione della predisposizione tariffaria MTI-2 avvenuta nel settembre 2017 e confermati nel gennaio 2019 in sede di

- aggiornamento biennale delle tariffe MTI-2; in particolare, la società, con le fatture emesse nel novembre 2017 e nel luglio e dicembre 2018 e quindi successivamente alla citata approvazione della predisposizione tariffaria MTI-2, ha continuato ad applicare ai consumi del secondo semestre 2017 e a quelli del 2018 i moltiplicatori tariffari  $g^{2017}$  e  $g^{2018}$ , pari a 1,236, in luogo di quelli approvati dall'EGA con la deliberazione del Consiglio della Provincia di Varese, n. 42 del 25 settembre 2017 (di seguito: deliberazione del Consiglio Provinciale 42/2017), pari rispettivamente a 1,134 per il 2017 e a 1,208 per il 2018 e confermati con la deliberazione del Consiglio della Provincia di Varese, n. 5 del 30 gennaio 2019 (di seguito: deliberazione del Consiglio Provinciale 5/2019); inoltre, la società, con le fatture emesse nel giugno e novembre 2019, ha applicato ai consumi del 2019 un moltiplicatore tariffario  $g^{2019}$ , pari a 1,3158, in luogo di quello, pari a 1,286, approvato dall'EGA per il medesimo anno con la deliberazione del Consiglio Provinciale 5/2019 (punto 2.2 della *check list* e documenti 2.2.c, 2.2.d, 2.2.i, 2.2.l, 2.2.m, 2.2.n, 2.2.o e 2.2.p allegati);
- iii. in violazione dell'articolo 7, comma 2, lettera a), della deliberazione 580/2019/R/idr, la società, come si evince dalle dichiarazioni rese nonché dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, con le fatture emesse nel luglio 2020, ha incrementato le tariffe dei servizi di acquedotto e fognatura applicando ai consumi del primo semestre 2020 un moltiplicatore tariffario superiore a quello da applicare in via provvisoria nelle more dell'approvazione della predisposizione tariffaria MTI-3 da parte dell'EGA; in particolare, la società ha applicato (rispetto alla tariffa del 2015) un moltiplicatore tariffario  $g^{2020}$  pari a 1,4013, in luogo di quello, pari a 1,370, risultante dal PEF approvato dall'EGA con la deliberazione del Consiglio Provinciale 5/2019 nell'ambito dell'aggiornamento biennale delle tariffe MTI-2 (punto 2.2 della *check list* e documenti 2.2.i, 2.2.g, 2.2.l, 2.2.m, 2.2.n, 2.2.o e 2.2.p allegati).
4. Dalla medesima verifica ispettiva nonché dalla nota del 26 novembre 2020 (acquisita con prot. Autorità 39225) è emerso altresì, con riferimento alle somme fatturate da S.O.S. agli utenti e relative al servizio di depurazione svolto da S.T.A.F.O. in qualità di gestore-grossista, che:
- iv. in violazione dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della deliberazione 643/2013/R/idr, la società, come si evince dalle dichiarazioni rese nonché dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, con le fatture emesse nel 2014 e nell'anno 2015, ha incrementato le tariffe del servizio di depurazione applicando ai consumi dei medesimi anni un moltiplicatore tariffario (rispetto alla tariffa 2012) superiore a quello deliberato dall'EGA a seguito dell'approvazione della predisposizione tariffaria MTI; in particolare, la società ha applicato (rispetto alla tariffa del 2012) un moltiplicatore tariffario  $g^{2014}$  e  $g^{2015}$ , pari a 1,43, in luogo di quello, pari a 1,236, approvato dall'EGA per i medesimi anni con la deliberazione della Conferenza dei Comuni 8/2014 e con la deliberazione del Consiglio Provinciale 5/2015 (punto 2.2 della *check list* e documenti 2.2.b, 2.2.i, 2.2.m, 2.2.n e 2.2.o allegati nonché nota del 26 novembre 2020);

- v. in violazione dell'articolo 9, comma 1, lettera b), della deliberazione 664/2015/R/idr, la società, come si evince dalle dichiarazioni rese nonché dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, mediante appositi conguagli straordinari emessi con le fatture di marzo 2018 (in relazione ai consumi dell'anno 2016 e al primo semestre dell'anno 2017) e con le fatture emesse negli anni 2018 e 2019 e nel luglio 2020 (in relazione ai consumi del secondo semestre 2017 e ai consumi degli anni 2018 e 2019) ha incrementato le tariffe del servizio di depurazione applicando (rispetto alla tariffa 2015) moltiplicatori tariffari superiori a quelli approvati dall'EGA con la predisposizione tariffaria MTI-2 di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale 42/2017, pari a 1,065 per il 2016, a 1,134 per il 2017, a 1,208 per il 2018 e a 1,286 per il 2019 (punto 2.2 della *check list* e documenti 2.2.b, 2.2.i, 2.2.l, 2.2.m, 2.2.n e 2.2.o allegati nonché nota del 26 novembre 2020);
- vi. in violazione dell'articolo 7, comma 2, lettera a), della deliberazione 580/2019/R/idr, la società, come si evince dalle dichiarazioni rese nonché dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, con le fatture emesse nel luglio 2020, ha incrementato le tariffe del servizio di depurazione applicando ai consumi del primo semestre 2020 un moltiplicatore tariffario (rispetto alla tariffa 2015) superiore a quello da applicare in via provvisoria nelle more dell'approvazione della predisposizione tariffaria MTI-3 da parte dell'EGA come risultante dal PEF approvato dallo stesso con la deliberazione del Consiglio Provinciale 5/2019 nell'ambito dell'aggiornamento biennale delle tariffe MTI-2, pari a 1,370 (punto 2.2 della *check list* e documenti 2.2.b, 2.2.i, 2.2.l, 2.2.m, 2.2.n e 2.2.o allegati).
5. Con nota del 28 aprile 2021 (acquisita con prot. Autorità 19134) la società ha formulato considerazioni afferenti alle contestazioni oggetto del presente procedimento sanzionatorio e una proposta di impegni, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e dell'art. 16 del Regolamento Sanzioni e Impegni.
6. Con nota del 22 luglio 2021 (acquisita con prot. Autorità 29125) la società ha inviato i documenti a conferma del passaggio della gestione del SII del Comune di Solbiate Olona da S.O.S. al gestore unico della provincia di Varese Alfa S.r.l. e ha dichiarato di aver provveduto ad applicare le tariffe sulla base di quanto rilevato dall'Autorità con il presente procedimento sanzionatorio.
7. Con nota del 30 dicembre 2021 (prot. Autorità 49461) il Responsabile del procedimento ha chiesto a S.O.S., ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Sanzioni e Impegni, informazioni e adeguata documentazione comprovante:
- le avvenute rettifiche, nelle fatture emesse a far data da giugno 2021, delle tariffe in relazione all'anno 2020 per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione di cui alle contestazioni *sub* iii. e vi. della citata determinazione DSAI/8/2021/idr;
  - l'eventuale riconoscimento in fattura dei conguagli volti al superamento delle criticità oggetto di contestazione con la determinazione DSAI/8/2021/idr relative alle tariffe degli anni 2017-2019 per i servizi di acquedotto e di fognatura (di cui

- alle contestazioni *sub i.* e *ii.*) e alle tariffe degli anni 2014-2019 per il servizio di depurazione (di cui alle contestazioni *sub iv.* e *v.*).
8. La società ha dato riscontro alla succitata richiesta di informazioni con note del 18 gennaio 2022 (acquisite con prot. Autorità 2161 e 2167).
  9. L’Autorità con deliberazione 53/2022/S/idr ha dichiarato la predetta proposta di impegni inammissibile, in quanto la società non aveva fornito la prova, anche per il tramite dell’EGA, dell’avvenuta cessazione di tutte le condotte contestate con riferimento alle violazioni in materia di tariffazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, come richiesto dall’articolo 17, comma 2, lettera b), del Regolamento Sanzioni e Impegni; inoltre, le iniziative proposte dalla società nella citata nota del 28 aprile 2021, sono state dichiarate inammissibili a valere come impegni a sensi dell’articolo 17, comma 2, lettere a), c), d) ed e), del Regolamento Sanzioni e Impegni, in quanto risultavano generiche, manifestamente inutili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate, inidonee a ripristinare l’assetto degli interessi anteriori alle violazioni o ad eliminarne, almeno in parte, le conseguenze immediate e dirette delle stesse e in quanto comunque consistenti nel mero adempimento solo di una parte degli obblighi violati.
  10. Pertanto, per effetto dell’art. 16, comma 5, del Regolamento Sanzioni e Impegni, i termini del procedimento, interrotti con la presentazione della proposta di impegni, hanno ripreso a decorrere *ex novo* dalla comunicazione della citata deliberazione 53/2022/S/idr di inammissibilità degli impegni stessi.
  11. Con nota del 16 giugno 2022 (prot. Autorità 26869), il responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie.

#### **VALUTAZIONE GIURIDICA:**

#### ***Violazioni in materia di determinazione delle tariffe acquedotto e fognatura (contestazioni sub i., ii. e iii.)***

##### *Argomentazioni della Società*

12. La società, con la nota del 28 aprile 2021 e con la risposta del 18 gennaio 2022, ha ammesso le contestazioni in merito all’errata applicazione delle tariffe del servizio di acquedotto e fognatura per gli anni 2017-2020.
13. Al riguardo ha rilevato di aver applicato, per l’anno 2017, un moltiplicatore tariffario non corretto (contestazione *sub i.*), avendo interpretato erroneamente la nota dell’EGA, del 20 febbraio 2017 (allegato 3 alla nota del 28 aprile 2021), in cui era stato richiesto “*l’accantonamento, in un apposito fondo dedicato, delle maggior somme introitate sulla base dell’applicazione dell’incremento tariffario theta pari a 1,236*”, a favore di Alfa S.r.l.
14. La società ha inoltre evidenziato, con riferimento alla contestazione *sub ii.* di aver richiesto, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (di seguito: decreto legislativo 446/97), al Comune di Solbiate Olona, in data 12

ottobre 2017, l'autorizzazione a procedere all'allineamento delle tariffe idriche al moltiplicatore tariffario  $g^{2017}$  pari a 1,134, approvato dall'EGA con deliberazione del Consiglio Provinciale 42/2017 (e comunicata al Comune solo con una nota del 5 ottobre 2017) ma, non avendo ricevuto alcun riscontro scritto da parte del Comune, S.O.S. non ha ritenuto di modificare le tariffe. La società ha inoltre rilevato che le tariffe applicate, in ogni caso, erano inferiori a quelle riscontrate in alcuni Comuni compresi nell'ATO Varese.

15. Con la nota del 18 gennaio 2022, la società ha dichiarato e documentato di aver fatturato, con le bollette emesse a luglio 2021, le tariffe corrette con riferimento ai consumi di ottobre-dicembre 2020 e di non aver ancora provveduto al riconoscimento in fattura dei conguagli a favore degli utenti per gli anni 2017-2019.

#### *Valutazione delle argomentazioni della società*

16. Le violazioni contestate *sub* i., ii. e iii. risultano confermate essendo emersa, a seguito dell'analisi della documentazione acquisita in sede di verifica ispettiva nonché dalle ammissioni della società con le note del 28 aprile 2021 e del 18 gennaio 2022, la violazione da parte della medesima dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e b) della deliberazione 664/2015/R/idr e dell'articolo 7, comma 2, lettera a) della deliberazione 580/2019/R/idr.
17. In merito alla contestazione *sub* i., la circostanza dedotta dalla società di aver applicato un moltiplicatore tariffario per l'anno 2017 non corretto, a causa di una errata interpretazione della nota dell'EGA del 20 febbraio 2017, non può essere invocata quale "*errore scusabile*" in quanto l'errore era evitabile con l'uso della normale diligenza. Al riguardo occorre, infatti, rilevare che il richiamo operato dalla citata nota al valore di 1,236 si riferiva al moltiplicatore tariffario di cui alla deliberazione della Conferenza dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, n. 8 del 15 aprile 2014 (di seguito: deliberazione della Conferenza dei Comuni 8/2014), per la determinazione delle tariffe 2014 e 2015, come si evince chiaramente dal riferimento alla deliberazione 643/2013/R/idr, e non, come erroneamente interpretato dalla società, al moltiplicatore tariffario da applicare all'anno 2017.
18. Il richiamo operato all'articolo 52 del decreto legislativo 446/97, titolato "*Potestà regolamentare generale delle provincie e dei comuni*" è inconferente; così come non è condivisibile l'affermazione in base alla quale non avendo ricevuto alcun riscontro scritto da parte del Comune di Solbiate Olona alla richiesta di allineamento alle tariffe approvate dall'EGA, "[l]a società non ha potuto modificare le tariffe, essendo tenuta a dare applicazione a quelle deliberate da parte del Comune di Solbiate Olona...". Al riguardo occorre, infatti, rilevare che la regolazione del settore idrico è affidata all'Autorità, in forza di previsioni normative di rango primario, contenute, tra l'altro, nella legge istitutiva 481/1995, nel decreto legge 201/2011 e nel decreto legislativo 152/2006 nonché attraverso l'emanazione di provvedimenti normativi di rango secondario che definiscono, anche in base al D.P.C.M. del 20 luglio 2012 e ai fini che qui interessano, le componenti di costo per la determinazione della tariffa, il

metodo tariffario e il suo periodico aggiornamento. Sulla base di tali previsioni l'Autorità ha adottato, per gli anni 2016-2019, la deliberazione 664/2015/R/idr la quale, all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), stabilisce che fino alla predisposizione delle tariffe da parte degli Enti di governo dell'ambito o altro soggetto competente si applicano le tariffe calcolate sulla base del moltiplicatore tariffario risultante dal PEF già approvato nell'ambito delle vigenti predisposizioni tariffarie; successivamente alla predisposizione tariffaria da parte degli Enti di governo dell'ambito o di altro soggetto competente si applica quanto determinato dall'EGA fino all'approvazione da parte dell'Autorità. Pertanto, successivamente alla predisposizione tariffaria MTI-2 da parte dell'EGA, che prevedeva il moltiplicatore tariffario 2017 pari a 1,134, la società avrebbe dovuto correggere il moltiplicatore tariffario 2017 applicato, pari a 1,236, per ricondurlo a quello approvato dall'EGA, senza necessità di richiedere alcuna autorizzazione al Comune.

19. Priva di pregio è altresì la circostanza addotta dalla società che le tariffe applicate fossero inferiori a quelle di alcuni Comuni (diversi dal Comune di Solbiate Olona) compresi nell'ATO Varese tenuto conto che la contestazione attiene al mancato rispetto della regolazione tariffaria relativa al Comune di Solbiate Olona.
20. Infine, dall'esame della documentazione allegata alla nota del 18 gennaio 2022 si evince che la società non ha fornito la prova dell'avvenuta cessazione di tutte le condotte contestate con riferimento alle violazioni in materia di tariffazione dei servizi di acquedotto e fognatura (come rilevato, tra l'altro, con la citata deliberazione 53/2022/S/idr). La società, infatti, ha documentato di aver applicato la corretta tariffa per i servizi di acquedotto e fognatura in relazione al 2020, ai soli consumi dei mesi di ottobre-dicembre (contestazioni *sub* iii.) e non anche ai mesi precedenti; inoltre, la società ha ammesso di non aver ancora provveduto in merito ai conguagli delle tariffe degli anni 2017-2019 per i medesimi servizi di acquedotto e fognatura (contestazione di cui ai rilievi *sub* i. e ii). Pertanto, permane l'esigenza di adottare il provvedimento prescrittivo di cui al punto 1 della determinazione DSAI/8/2021/S/idr, prevedendo, altresì, il coinvolgimento dell'EGA, tenuto conto dell'avvenuta cessione dell'intera gestione del SII al gestore unico ALFA S.r.l.

***Violazioni in materia di determinazione delle tariffe depurazione (contestazioni sub iv., v. e vi.)***

***Argomentazioni della Società***

21. La società, con la nota del 28 aprile 2021, ha affermato di aver trasferito nelle tariffe dagli anni 2014 al 2019 i costi a lei addebitati da S.T.A.F.O. per la depurazione al fine di equilibrare nel conto economico il rapporto tra costi e ricavi, considerato che le tariffe di S.T.A.F.O. non sono state messe in discussione dall'EGA.
22. La società ha dichiarato, inoltre, che la bollettazione straordinaria effettuata a marzo 2018 (riferita ai consumi del 2016 e del primo semestre 2017) era finalizzata a recuperare la mancata applicazione dell'incremento del moltiplicatore tariffario stabilito dall'EGA per gli anni 2016 e 2017.



23. Inoltre, nella nota del 28 aprile 2021, la società ha addotto, a giustificazione del proprio operato, con riferimento alla contestazione in merito alla tariffa del 2020 (contestazione *sub vi*), di essere venuta a conoscenza, solo a seguito della comunicazione da parte di Alfa S.r.l., in data 13 maggio 2020, che la tariffa 2020 doveva essere determinata sulla base del valore stabilito dall'EGA per il 2012, pari a 0,2989 €/m<sup>3</sup>, "*valore in precedenza non noto alla nostra società*". Con la nota del 18 gennaio 2022, la società ha dichiarato e documentato di aver fatturato, con le bollette emesse a luglio 2021, le tariffe corrette con riferimento ai consumi di ottobre-dicembre 2020 e di non aver ancora provveduto al riconoscimento in fattura dei conguagli a favore degli utenti per gli anni 2014-2019. In particolare, la società ha sostenuto che, avendo trasferito gli importi contestati in materia di tariffa di depurazione all'allora gestore S.T.A.F.O., la loro eventuale restituzione all'utenza potrebbe avvenire solo da parte di tale ultima società, attualmente confluita nel gestore unico d'ambito, Alfa S.r.l.
24. Infine, la società ha dichiarato e documentato "*in un'ottica di collaborazione in riferimento al procedimento sanzionatorio*" di aver anticipato il passaggio dei servizi di acquedotto e fognatura del Comune di Solbiate Olona ad Alfa S.r.l. in data 1° luglio 2021.

#### *Valutazione delle argomentazioni della società*

25. L'argomentazione difensiva secondo la quale la società avrebbe determinato la tariffa di depurazione per gli anni 2014-2015 sulla base di quanto richiesto da S.T.A.F.O., per il servizio all'ingrosso, al fine di non incorrere in perdite, non risulta condivisibile per le seguenti motivazioni.
26. Si premette che S.T.A.F.O. erogava il servizio di depurazione, quale grossista, ad alcuni gestori che riversano le proprie acque reflue nel Fiume Olona tra i quali la società che recapita le acque reflue raccolte nelle proprie fognature nel depuratore intercomunale di Olgiate Olona di proprietà di S.T.A.F.O.
27. In tali casi trova applicazione l'articolo 156 del decreto legislativo 152/2006 in base al quale, qualora la gestione del SII sia suddivisa tra più gestori, il gestore del servizio di acquedotto deve riscuotere le tariffe anche dei servizi di fognatura e depurazione e provvedere poi al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione, in base a quanto stabilito dall'Autorità.
28. Come stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera b, della deliberazione 643/2013/R/idr, i gestori (compresi i gestori grossisti) del SII, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono tenuti ad applicare, a seguito della predisposizione da parte degli Enti d'Ambito o degli altri soggetti competenti e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, le tariffe predisposte dall'Ente d'Ambito o dal citato soggetto competente. Ciò posto, con la deliberazione della Conferenza dei Comuni 8/2014, l'EGA ha deliberato, in via provvisoria (in attesa dell'approvazione definitiva da parte dell'Autorità dei teta proposti), con decorrenza 1° gennaio 2014, l'applicazione del moltiplicatore tariffario (9) per gli anni 2014 e 2015 pari a 1,236 (rispetto alla

tariffa 2012) per tutti i gestori del SII – compresi i gestori grossisti – operanti nell’ATO Varese, tra cui S.O.S.

29. A nulla rileva, la circostanza dedotta dalla società di aver applicato all’utenza la tariffa di depurazione richiestagli da S.T.A.F.O. Ciò in quanto, come si evince, dal combinato disposto dell’articolo 156 del decreto legislativo 152/2006, dell’articolo 6, comma 1, lettera b, della deliberazione 643/2013/R/idr e della deliberazione della Conferenza dei Comuni 8/2014, S.O.S. avrebbe dovuto fatturare all’utenza una tariffa massima di depurazione calcolata, per gli anni 2014-2015, moltiplicando il citato teta 1,236 per la propria tariffa di depurazione applicata nel 2012 (pari a 0,258 €/m<sup>3</sup>) ottenendo, così, un valore massimo pari a 0,31889 €/m<sup>3</sup>. Tra l’altro, il metodo di determinazione della tariffa era stato comunicato a tutti i comuni e gestori (tra cui S.O.S.) dall’EGA con nota del 22 aprile 2014 (documento 2.2.b allegato alla *check list*), intitolata “*approvazione del moltiplicatore tariffario “teta” anni 2014 e 2015 ai sensi del MTI di cui alla delibera dell’Autorità dell’Energia Elettrica ed il Gas n. 643/2013/R/IDR ai fini della sua applicazione da parte dei gestori esistenti con decorrenza 1 gennaio 2014*” nella quale viene esplicitato che “*i comuni e i gestori possono applicare il moltiplicatore tariffario teta provvisorio di 1,236 alle rispettive tariffe 2012*”. Dalla documentazione acquisita è emerso, invece, che S.O.S. ha applicato all’utenza una tariffa pari a 0,369809 €/m<sup>3</sup> (corrispondente ad un moltiplicatore tariffario pari a 1,43). Qualora S.O.S. avesse voluto incrementare le tariffe di depurazione in misura superiore al moltiplicatore tariffario approvato dall’EGA con la citata deliberazione della Conferenza dei Comuni 8/2014, al fine di “*equilibrare nel conto economico il rapporto tra costi e ricavi*”, avrebbe dovuto richiederlo all’EGA stesso nell’ambito della procedura di predisposizione tariffaria; spettava infatti all’EGA valutare se fossero sussistenti le condizioni per richiedere un incremento delle tariffe applicate all’utenza oltre i limiti fissati dalla regolazione, ovvero di attivare gli opportuni meccanismi per la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione, modulando temporalmente, ad esempio, il riconoscimento di eventuali maggiori costi, laddove effettivamente dovuti.
30. Per le medesime ragioni non risultano condivisibili le argomentazioni difensive in merito alle tariffe di depurazione degli anni 2016-2020.
31. Per quanto attiene al periodo 2016–2019, l’EGA con deliberazione del Consiglio Provinciale 42/2017, confermata in sede di aggiornamento biennale dalla deliberazione del Consiglio Provinciale 5/2019, ha approvato i moltiplicatori per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 rispettivamente nella misura di 1,065, 1,134, 1,208 e 1,286 a valere sulla tariffa 2015. Inoltre, dalla “*Relazione di accompagnamento per la definizione della tariffa del SII secondo la metodologia MTI 2 (del 664/2015 e 918/2017) per gli anni 2016-2019 e ridefinizione degli schemi regolatori relativi agli anni 2012-2013 (MTT) e 2014-2015 (MTI)*”, allegata alla citata deliberazione del Consiglio Provinciale 5/2019, risultava applicabile nel 2020, nelle more dell’approvazione tariffaria da parte dell’EGA, un incremento tariffario rispetto alla tariffa 2019 del 6,5% (corrispondente ad un moltiplicatore tariffario (ϑ) pari a 1,370 a valere sulla tariffa dell’anno 2015). Tuttavia, dall’analisi della documentazione acquisita in verifica ispettiva e dalle dichiarazioni della stessa società, è emerso che,

con le fatture di marzo 2018, emesse a titolo di conguaglio straordinario (in relazione ai consumi dell'anno 2016 e al primo semestre dell'anno 2017) e con le fatture emesse negli anni 2018 e 2019 e nel luglio 2020 (in relazione ai consumi del secondo semestre 2017 e ai consumi degli anni 2018 e 2019), la società ha incrementato le tariffe del servizio di depurazione applicando (rispetto alla tariffa 2015) moltiplicatori tariffari superiori a quelli approvati dall'EGA. Inoltre, con le fatture emesse nel luglio 2020, ha, altresì, incrementato le tariffe del servizio di depurazione applicando ai consumi del primo semestre 2020 un moltiplicatore tariffario (rispetto alla tariffa 2015) superiore a quello approvato dall'EGA con la citata deliberazione del Consiglio Provinciale 5/2019 nell'ambito dell'aggiornamento biennale delle tariffe MTI-2, pari a 1,370.

32. L'errata tariffa di depurazione applicata all'utenza da S.O.S. per i consumi 2016-2020 ha comportato, altresì, un ricavo indebito, al netto di quanto fatturato per il servizio di depurazione all'ingrosso da S.T.A.F.O., nel periodo oggetto di contestazione, e delle maggiorazioni degli incrementi tariffari da accantonare in favore di Alfa S.r.l., nelle more del riequilibrio definitivo delle partite di scambio sulla base della tariffa di depurazione di ambito provinciale. Con nota del 20 febbraio 2017 (documento 2.2.q allegato alla check list), l'EGA aveva infatti comunicato a tutti i gestori che avrebbero dovuto provvedere all'accantonamento in favore di Alfa S.r.l., in un apposito fondo dedicato, delle maggior somme introitate in caso di eventuale differenza tra la tariffa derivante dal moltiplicatore tariffario 2015, applicato a partire dal 1° gennaio 2016, pari a 1,236 e la tariffa previgente. Tale fondo sarebbe stato destinato alla gestione del servizio ed in particolare alla realizzazione del piano di investimenti previsti nel Piano d'Ambito.
33. La società si è resa pertanto responsabile della violazione degli articoli 6, comma 1, lettera b) della deliberazione 643/2013/R/idr, dell'articolo 9, comma 1, lettera b) della deliberazione 664/2015/R/idr e dell'articolo 7, comma 2, lettera a) della deliberazione 580/2019/R/idr.
34. Infine, dall'esame della documentazione allegata alla nota del 18 gennaio 2022 si evince che la società non ha fornito la prova dell'avvenuta cessazione di tutte le condotte contestate con riferimento alle violazioni in materia di tariffazione del servizio di depurazione (come rilevato, tra l'altro, con la citata deliberazione 53/2022/S/idr). La società, infatti, ha documentato di aver applicato la corretta tariffa per il servizio di depurazione in relazione al 2020, ai soli consumi dei mesi di ottobre-dicembre (contestazioni *sub vi.*) e non anche ai mesi precedenti; inoltre, la società ha ammesso di non aver ancora provveduto in merito ai conguagli delle tariffe degli anni 2014-2019 per il medesimo servizio di depurazione (contestazione di cui ai rilievi *sub iv. e v.*). Pertanto, permane l'esigenza di adottare il provvedimento prescrittivo di cui al punto 1 della determinazione DSAI/8/2021/S/idr, prevedendo, altresì, il coinvolgimento dell'EGA, tenuto conto dell'avvenuta cessione dell'intera gestione del SII al gestore unico ALFA S.r.l.

#### QUANTIFICAZIONE DELLE SANZIONI:

35. L'articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
  - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c) personalità dell'agente;
  - d) condizioni economiche dell'agente.
- L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11 alla luce di quanto previsto dagli artt. 24 e ss. del Regolamento Sanzioni.
36. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta della società contrasta con diverse disposizioni in materia di regolazione tariffaria del SII. In particolare, la società con le violazioni contestate ha leso il diritto degli utenti ad una corretta predisposizione e tempestiva applicazione dei corrispettivi tariffari la cui approvazione compete in ultima istanza all'Autorità nonché ad una corretta fatturazione del servizio reso. Tali violazioni hanno riguardato le predisposizioni tariffarie MTI, MTI-2 e MTI-3. Al riguardo, occorre rilevare che la società ha dimostrato di aver applicato le tariffe corrette di acquedotto, fognatura e depurazione, con riferimento ai consumi di ottobre-dicembre 2020.
37. Con riferimento ai criteri *dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione* non risulta alcuna circostanza rilevante.
38. Per quanto attiene alla *personalità dell'agente*, si prende atto che con nota 22 luglio 2021 (acquisita con prot. Autorità 29125) la società ha inviato i documenti a conferma del passaggio della gestione del SII del Comune di Solbiate Olona da S.O.S. al gestore unico della provincia di Varese, tuttavia, occorre rilevare che tale circostanza rappresenta il mero adempimento di un obbligo che la società era già tenuta a rispettare ai sensi degli articoli 149 bis e 172 del decreto legislativo 152/2006.
39. In merito alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che, ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento Sanzioni e Impegni, il fatturato conseguito dalla società al 31 dicembre 2020, ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del presente procedimento, è pari a 551.473 euro.
40. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 23.000 (ventitremila/00) di cui euro 2.500 per la violazione degli articoli 9, comma 1, lettere a) e b), della deliberazione 664/2015/R/idr e 7, comma 2, lettera a), della deliberazione 580/2019/R/idr (violazioni i., ii. e iii.) ed euro 20.500 per la violazione degli articoli 6, comma 1, lettera b), della deliberazione 643/2013/R/idr, 9, comma 1, lettera b), della deliberazione 664/2015/R/idr e 7, comma 2, lettera a), della deliberazione 580/2019/R/idr (violazioni iv., v. e vi.)

## **DELIBERA**

1. di accertare la violazione, da parte di Solbiate Olona Servizi S.r.l. in liquidazione, nei termini di cui in motivazione, degli articoli 9, comma 1, lettere a) e b), della deliberazione 664/2015/R/idr e 7, comma 2, lettera a), della deliberazione 580/2019/R/idr (violazioni i., ii. e iii.) e degli articoli 6, comma 1, lettera b), della deliberazione 643/2013/R/idr, 9, comma 1, lettera b), della deliberazione 664/2015/R/idr e 7, comma 2, lettera a), della deliberazione 580/2019/R/idr (violazioni iv., v. e vi.);
2. di irrogare, nei confronti di Solbiate Olona Servizi S.r.l. in liquidazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura complessiva euro 23.000 (ventitremila/00) di cui euro 2.500 per la violazione degli articoli 9, comma 1, lettere a) e b), della deliberazione 664/2015/R/idr e 7, comma 2, lettera a), della deliberazione 580/2019/R/idr (violazioni i., ii. e iii.) ed euro 20.500 per la violazione degli articoli 6, comma 1, lettera b), della deliberazione 643/2013/R/idr, 9, comma 1, lettera b), della deliberazione 664/2015/R/idr e 7, comma 2, lettera a), della deliberazione 580/2019/R/idr (violazioni iv., v. e vi.);
3. di ordinare a Solbiate Olona Servizi S.r.l. in liquidazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95:
  - a) di attivarsi presso l'Ente d'Ambito, entro 120 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, affinché nella prossima predisposizione tariffaria per l'aggiornamento biennale delle tariffe MTI-3 che lo stesso deve presentare per il gestore unico Alfa S.r.l., subentrato alla gestione di Solbiate Olona Servizi S.r.l. in liquidazione, l'Ente di governo dell'ambito:
    - a.1 tenga conto degli effetti legati alla corretta determinazione dei ricavi dei servizi di acquedotto e fognatura a favore degli utenti di Solbiate Olona Servizi S.r.l. in relazione agli anni 2017-2019 e ai mesi di gennaio-settembre del 2020, tenendo conto dei moltiplicatori tariffari  $g^{2017}$ ,  $g^{2018}$ ,  $g^{2019}$  e  $g^{2020}$  deliberati dall'Ente d'Ambito con le deliberazioni del Consiglio della Provincia di Varese n. 5 del 27 febbraio 2015, n. 42 del 25 settembre 2017, n. 5 del 30 gennaio 2019 e modulando le eventuali componenti di recupero derivanti dagli incrementi tariffari applicati dalla società per gli anni 2017-2020, attraverso i previsti meccanismi tariffari di conguaglio a garanzia della sostenibilità finanziaria efficiente;
    - a.2 tenga conto degli effetti legati alla corretta determinazione dei ricavi del servizio di depurazione a favore degli utenti di Solbiate Olona Servizi S.r.l. in relazione agli anni 2014-2019 e ai mesi di gennaio-settembre del 2020, tenendo conto dei moltiplicatori tariffari  $g^{2014}$ ,  $g^{2015}$ ,  $g^{2016}$ ,  $g^{2017}$ ,  $g^{2018}$ ,  $g^{2019}$  e  $g^{2020}$  deliberati dall'Ente d'Ambito con la deliberazione della Conferenza dei Comuni 8/2014, con le deliberazioni del Consiglio della Provincia di Varese n. 42 del 25 settembre 2017 e n. 5 del 30 gennaio 2019 e modulando le eventuali componenti di recupero derivanti dagli incrementi tariffari

applicati dalla società per gli anni 2014-2020, attraverso i previsti meccanismi tariffari di conguaglio a garanzia della sostenibilità finanziaria efficiente;

- b) di trasmettere all’Autorità prova documentale dell’ottemperanza agli ordini di cui sopra entro 10 giorni dalla scadenza del periodo assegnato per porre in essere ciascuna prescrizione;
4. di ordinare a Solbiate Olona Servizi S.r.l. in liquidazione di pagare le sanzioni irrogate entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.a. presentando il modello “F23” (recante codice ente QAE e codice tributo “787T”), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
  5. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo “789T”);
  6. di ordinare a Solbiate Olona Servizi S.r.l. in liquidazione di comunicare l’avvenuto pagamento delle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all’indirizzo protocollo@pec.arera.it entro cinque giorni dalla sua effettuazione;
  7. di comunicare il presente provvedimento a Solbiate Olona Servizi S.r.l. in liquidazione (P.IVA 02889250128) mediante pec all’indirizzo solbiateservizi@legalmail.it, e all’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, mediante pec all’indirizzo ufficiodambitovarese@legalmail.it e di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

20 settembre 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*